

LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

Introduzione ai concetti base della segnaletica

Finalità e utilizzo dei segnali per la sicurezza sul lavoro

Significato dell'espressione "segnaletica"

Mentre in passato con il termine "segnaletica" venivano compresi solamente i segnali grafici (cartelli segnaletici e contrassegni), attualmente, secondo le norme in vigore, tale termine include tutte le forme di trasmissione di un messaggio con mezzi anche ottici, acustici, gestuali, nonché la stessa comunicazione verbale.

Scopo della segnaletica di sicurezza

Gli obiettivi per una corretta applicazione della segnaletica di sicurezza possono essere così riassunti:

- vietare comportamenti pericolosi
- avvertire la presenza di rischi o pericoli
- fornire indicazioni per la sicurezza o il soccorso
- prescrivere comportamenti sicuri
- indicare ulteriori elementi di prevenzione.

Applicazione della segnaletica

Nonostante la particolare rilevanza che la segnaletica di sicurezza assume per il conseguimento corretto e adeguato di una migliore tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tali indicazioni non devono essere ritenute il punto fondamentale delle misure di prevenzione da adottare. Infatti, queste hanno la specifica funzione di completare le misure di prevenzione e protezione già in atto e di richiamare l'attenzione alla formazione e alla informazione gli addetti interessati.

Il quadro normativo vigente

Dal Decreto legislativo 626/94 al D.lgs. 493/96

Il **Decreto Legislativo 626/94** puntualizza al TITOLO I, Capo I, art.3, lettera q) "uso di segnali di avvertimento e di sicurezza", l'importanza di dotare gli ambienti di lavoro di cartelli di sicurezza e di altri sistemi di richiamo alla protezione e prevenzione degli infortuni. L'obbligo di migliorare le misure di tutela e di salvaguardia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro **anche attraverso un'informazione a mezzo di cartellonistica**, era disposto già in passato ed in particolare:

- nei diversi articoli del DPR n.547 del 1955 (Prevenzione Infortuni) e nella Tabella A ad esso allegata;
- nel DPR 164/55 (Prevenzione in Edilizia);
- nel DPR 303/56 (Igiene del Lavoro);
- nel DPR n.524 del 1982, di recepimento di una Direttiva CEE;
- nel D.Lgs.vo 277/91 (Tutela dagli Agenti Nocivi, Rumore, Piombo, Amianto).

A regolamentare la materia, il **Decreto Legislativo n.493 del 14 Agosto 1996** "Attuazione della Direttiva n.92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro", istituisce un vero e proprio sistema formalizzato di comunicazione aziendale e definisce i principi generali integrati con quanto previsto dal Decreto Legislativo n.626 del 1994.

Infatti, le Norme del **Decreto Legislativo n.493 del 1996** racchiudono i principi contenuti nella nona Direttiva Comunitaria, la n.92/58/CEE, della Direttiva quadro n.89/391, base del D.Lgs.vo 626/94, e sono efficaci in tutti i luoghi di lavoro soggetti alla disciplina dello stesso decreto.

E' inoltre importante evidenziare come ai fini di un'attenta e adeguata applicazione della segnaletica di sicurezza si debba tenere conto anche delle Norme UNI, sebbene risultino applicabili solamente in determinate circostanze.

Il datore di lavoro e la segnaletica di sicurezza

Responsabilità e adempimenti nell'utilizzo della segnaletica

Il responsabile dell'applicazione di un'adeguata segnalazione dei pericoli e dell'osservanza dei comportamenti sicuri da adottare nei luoghi di lavoro, risulta essere il Datore di lavoro.

Pertanto, il datore di lavoro per poter raggiungere i requisiti ottimali in materia di sicurezza, applicando quindi un'adeguata segnaletica negli ambienti di lavoro, deve, prima di tutto, prevedere uno studio minuzioso di quanto concorre allo svolgimento dell'attività operativa allo scopo di poter identificare i pericoli e valutare i rischi presenti. Procedere poi alla scelta della segnaletica più opportuna da adottare sulla base di quanto individuato dall'esame aziendale svolto e infine, prendersi cura dell'applicazione della segnaletica ritenuta idonea anche in relazione a quanto richiesto dall'attuale sistema normativo.

Inoltre, per quei rischi che secondo l'aspetto tecnico non risultassero eliminabili, il datore di lavoro deve predisporre tutte quelle misure necessarie a evitare o limitare i rischi stessi al più basso livello possibile.

Da tutto ciò se ne deduce che anche la determinazione e la collocazione delle segnaletiche di sicurezza, risultano essere momenti fondamentali dell'opera di prevenzione unitamente ad altre e nonché altrettanto essenziali misure di tutela e di salvaguardia dai rischi e dai pericoli che ciascuna realtà lavorativa deve adottare.

Infine il datore di lavoro è tenuto a informare i lavoratori e in particolare i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) circa le modalità operative adottate e da rispettare.

Tipologie di segnali, strumenti della segnaletica e cartellonistica di supporto

Mezzi, canali comunicativi e modalità interazione della segnaletica come previsto dal D.lgs.493/96

Secondo quanto dettato dal **D.lgs. 493/96** è bene sottolineare come la segnaletica non risulta essere costituita solamente da cartelli, ma da un complesso di strumenti, canali comunicativi e modalità di interazione che si inseriscono nel sistema di gestione aziendale della sicurezza. Pertanto, le finalità comunicative che stanno a fondamento della segnaletica possono essere identificate nelle diverse tipologie di segnali e negli strumenti di seguito riportati.

SEGNALI

- Segnale di **DIVIETO** avente la funzione di vietare un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo
- Segnale di **AVVERTIMENTO** il cui scopo risulta essere quello di avvertire circa l'esistenza di un rischio o pericolo
- Segnale di **PRESCRIZIONE** il cui compito è quello di prescrivere un determinato comportamento
- Segnale di **SALVATAGGIO O DI SOCCORSO** utile a fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio

- Segnale di INFORMAZIONE recante indicazioni diverse.

STRUMENTI

- Il **cartello** fornisce una determinata indicazione a visibilità garantita da illuminazione di intensità sufficiente mediante combinazione di forma geometrica, colori, simbolo o pittogramma ossia di immagini impiegate su un cartello o su di una superficie luminosa. Nella cartellonistica di sicurezza il **colore** e la **forma** del cartello definiscono in modo univoco il messaggio.

Per ciò che riguarda i **colori**:

- il ROSSO è associato al concetto di divieto pertanto, proibisce comportamenti a rischio, si riferisce poi ai presidi ed anche al materiale antincendio cioè all'identificazione ed all'ubicazione di quest'ultimo;



- il GIALLO avverte della presenza di un pericolo invitando così alla cautela;

- l'AZZURRO è associato al concetto di obbligo o prescrizione;



- il VERDE è associato al concetto di salvataggio, soccorso, sicurezza.

Mentre, per quanto concerne le diverse **forme** geometriche e dimensioni si distinguono:

- forma ROTONDA con colorazione rossa per i cartelli di divieto
- forma TRIANGOLARE con colorazione gialla per i cartelli di avvertimento
- forma ROTONDA con colorazione azzurra per i cartelli il cui scopo risulta essere la prescrizione
- forma RETTANGOLARE o QUADRATA per i cartelli di salvataggio e di soccorso con colorazione verde mentre per l'antincendio la colorazione risulta essere rossa.

- Il **segnale luminoso** può essere illuminato dall'interno o dal retro e ha caratteristiche di forma, colori e pittogrammi simili a quello dei cartelli semplici.

La **luce** emessa da un segnale deve produrre un **contrasto** luminoso adeguato al suo ambiente, senza provocare abbagliamento per intensità o cattiva visibilità per intensità insufficiente. La superficie luminosa che emette il segnale può essere di colore uniforme o recare un simbolo su sfondo determinato.

Un **segnale luminoso** intermittente sarà impiegato per indicare, rispetto a quello continuo, un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione richiesta o imposta.

- Il **segnale acustico** viene emesso e diffuso da un apposito dispositivo senza impiego di voce umana o di sintesi vocale.

Il **segnale acustico** deve avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere udibile, senza tuttavia essere eccessivo o doloroso; deve essere facilmente **riconoscibile** in rapporto alla durata degli impulsi e alla separazione fra impulsi e serie di impulsi, e distinguersi nettamente, da una parte, da un altro segnale acustico e, dall'altra, dai rumori di fondo.

Nei casi in cui un dispositivo può emettere un segnale acustico con frequenza costante e

variabile, la frequenza variabile andrà impiegata per segnalare, in rapporto alla frequenza costante, un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione sollecitata o prescritta. Il **suono** di un segnale acustico di sgombero deve essere continuo.

- La **comunicazione verbale** che si serve della voce umana o di una sintesi vocale. Quando la comunicazione si instaura fra un parlante e uno o più ascoltatori, deve essere in forma di testi brevi, di frasi, di parole, eventualmente in codice. I messaggi verbali devono essere il più possibile brevi, semplici e chiari; le persone interessate devono conoscere bene il linguaggio utilizzato, fatto spesso di parole chiave.

- Il **segnale gestuale** consiste in un movimento o in una particolare posizione delle braccia o delle mani per guidare persone che effettuano manovre.

Il segnale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire e da comprendere e nettamente distinto da un altro segnale gestuale. **Il segnalatore** deve essere in condizione di seguire con gli occhi la totalità delle manovre, senza essere esposto a rischi a causa di esse; deve rivolgere la propria attenzione esclusivamente al comando delle manovre e alla sicurezza dei lavoratori che si trovano nelle vicinanze. Se non sono soddisfatte queste condizioni occorrerà prevedere uno o più "**segnalatori ausiliari**". Quando l'operatore non può eseguire con le dovute garanzie di sicurezza gli ordini ricevuti, deve sospendere la manovra in corso e chiedere nuove istruzioni. Per questo il segnalatore deve essere ben visibile e indossare o impugnare uno o più **elementi di riconoscimento** adatti, come giubbotto, casco, manicotti, bracciali, palette. Questi elementi di riconoscimento devono essere di colore vivo, preferibilmente unico, e riservato al solo segnalatore.

CARTELLONISTICA DI SUPPORTO

Nei luoghi di lavoro, accanto ai cartelli e ai segnali obbligatori per legge, possono essere presenti anche cartelli di "supporto" al fine di creare una maggiore e ulteriore coscienza prevenzionistica e condurre comportamenti prudenti. Tali messaggi invitano generalmente all'uso dei DPI, all'ordine e alla pulizia del luogo di lavoro, possono essere anche grafici e tabelle indicanti l'andamento infortunistico aziendale con l'intento di stimolare e sollecitare la collaborazione all'esecuzione delle attività nelle migliori condizioni di sicurezza.

[Fonte: www.sicurweb.it]